

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 24 del 05/08/2014 - rif. PREC 57/14/L

Parere di Precontenzioso n. 24 del 05/08/2014 - rif. PREC 57/14/L d.lgs 163/06 Articoli 46, 73 - Codici 46.1.1, 73.1

Omessa allegazione all'offerta economica di copia di un documento di identità - Esclusione-
L'avvenuta esclusione del candidato dalla procedura di gara per mancanza di copia del documento di identità allegato alla lista delle categorie di lavoro e forniture per l'esecuzione dell'appalto (formalità, peraltro, non indicata nel disciplinare di gara né come obbligatoria né come causa di esclusione) appare non conforme alla normativa vigente. Infatti, come da consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 23 maggio 2012, n. 1397 - AVCP determinazione n. 4/2012; pareri di precontenzioso nn. 21 e 183/2011) in ordine alla sottoscrizione dell'offerta (economica e/o tecnica) e della domanda di partecipazione, si ritiene che la sottoscrizione sia lo strumento mediante il quale l'autore fa proprie le dichiarazioni rese e serve a renderne nota la paternità ed a vincolare l'autore alla manifestazione di volontà in esse contenuta. Detta sottoscrizione costituisce, pertanto, un elemento essenziale, perché ha la funzione di ricondurre al suo autore l'impegno di effettuare la prestazione oggetto del contratto verso il corrispettivo richiesto ed assicurare, contemporaneamente, la provenienza, la serietà e l'affidabilità dell'offerta stessa. Per altro verso, non può essere richiesta, a pena di esclusione, l'allegazione del documento di identità per la parte economica e tecnica dell'offerta, sia perché quest'ultima non ha valore giuridico di "autocertificazione" ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 (si veda, ex multis, Cons. St., Sez III, 16 marzo 2012, n. 1524) sia perché l'allegazione di copia del documento di identità è, di norma, già prescritta dal disciplinare di gara all'interno della busta contenente la documentazione amministrativa.